

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

REGIONE DEL VENETO



DELIBERAZIONE

N. 430 DEL 18/03/2022

OGGETTO

PRECETTO SU SENTENZA DEL TRIBUNALE DI VICENZA N. 1915/2021 NOTIFICATO ALL'AZIENDA NELL'INTERESSE DEI SIGG.RI P.E., D.L., D.D. E D.A..
AUTORIZZAZIONE ALL'OPPOSIZIONE AL PRECETTO E NOMINA DEL DIFENSORE.

Proponente: UOC AFFARI GENERALI

Anno Proposta: 2022

Numero Proposta: 455/22

Il Dirigente proponente, Direttore dell'UOC Affari Generali e responsabile del procedimento, riferisce:

“In data 20.10.2021 è stata pubblicata la sentenza definitiva n. 1915/2021, pronunciata dal Tribunale di Vicenza nel procedimento RG n. 4522/2015 tra l'Azienda ULSS n. 8 Berica (difesa dall'avv. Pierluigi Vinci del foro di Vicenza), la dipendente dr.ssa P.E. (rimasta contumace) ed i sigg.ri P.E., D.L., D.D. e D.A., con la quale l'ULSS è stata condannata, in solido con la dipendente dr.ssa P.E., al pagamento in favore dei sigg.ri D.L., D.D. e D.A. congiunti della sig.ra P.E., di una somma a titolo di risarcimento dei danni per lesione del rapporto parentale connessi ai postumi gravemente invalidanti derivati alla sig.ra P.E. in conseguenza di una non corretta gestione della fase anestesiologicala che ha preceduto un intervento chirurgico ginecologico eseguito nel giugno del 2010 presso l'Ospedale di Valdagno; la condanna in solido si estende, altresì, alle spese legali e alle spese di CTU.

Va evidenziato che il contenzioso in esame trae origine da una richiesta risarcitoria stragiudiziale avanzata dalla sig.ra P.E. e dai propri congiunti, acquisita al prot. n. 16891 del 06.05.2014 dell'ex ULSS n. 5, tempestivamente segnalata, tramite il broker Assidea & Delta Srl, alla Compagnia di Assicurazione LIG Insurance S.A di Bucarest (Romania), con cui l'ex ULSS n. 5 (confluita nell'ULSS n. 8) aveva in essere, all'epoca della richiesta risarcitoria, la polizza n. 10403 per la copertura del rischio di Responsabilità Civile verso Terzi.

A tale proposito va segnalato che dal 2017 in poi la Compagnia LIG Insurance S.A., che nel frattempo ha assunto la denominazione LIG Imob Investment Srl, è stata coinvolta in diverse vertenze giudiziarie in Romania (procedura fallimentare attivata dall'Autorità di Vigilanza rumena e ricorso avverso la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa disposta dalla medesima Autorità), conclusesi con la definitiva revoca dell'autorizzazione ad esercitare l'attività assicurativa a seguito di decisione della Corte di Cassazione rumena n. 3080 dell'01.07.2020; in tale contesto, la società in questione, con varie note agli atti dell'UOC Affari Generali, ha rappresentato all'ULSS di trovarsi nell'impossibilità di adempiere alle obbligazioni assunte in forza del contratto assicurativo ed ha abbandonato, di fatto, la gestione dei sinistri e delle vertenze ad essi connesse.

Inoltre, va evidenziato che la sentenza definitiva n. 1915/2021 del Tribunale di Vicenza sopra descritta ha formato oggetto di impugnazione avanti alla Corte d'Appello di Venezia, unitamente alla sentenza parziale n. 135/2021 pronunciata nel medesimo procedimento RG n. 4522/2015, con il patrocinio dell'avv. Pierluigi Vinci, come da determinazione assunta con deliberazione del Direttore Generale n. 2096/2021.

Nelle more del giudizio d'appello, nell'ambito del quale è stata formulata dal difensore dell'Azienda istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza definitiva di primo grado, istanza che verrà esaminata all'udienza del 23.03.2022, il legale delle controparti, in data 04.03.2022, ha notificato contestualmente all'ULSS la sentenza medesima munita di formula esecutiva, nonché il pedissequo atto di precetto per un importo complessivo di Euro 469.197,45, oltre alle spese di registrazione delle sentenze e di notifica dell'atto, nonché interessi fino al saldo.

La notifica dell'atto di precetto è avvenuta, peraltro, in violazione dell'art. 14, comma 1, del D.L. n. 669/1996, convertito con modificazioni con legge n. 30/1997, il quale dispone che *“Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non puo' procedere ad*

esecuzione forzata ne' alla notifica di atto di precetto.”

Con comunicazione ricevuta in data 08.03.2022 l'avv. Vinci ha rappresentato all'Azienda l'opportunità di proporre opposizione al precetto per violazione della normativa appena richiamata; tale iniziativa è volta a scongiurare la prosecuzione dell'azione avversaria finalizzata ad ottenere l'esecuzione forzata della sentenza, con l'eventuale pignoramento di beni aziendali, e risulta indicata in ragione anche del rilevante importo recato dal precetto notificato.

L'avv. Vinci, inserito nell'elenco degli avvocati disponibili ad assumere incarichi defensionali da parte dell'Azienda ULSS n. 8 Berica formato a seguito di pubblico avviso indetto con delibera del Direttore Generale n. 277 del 16.03.2017, ha presentato un preventivo di parcella per la difesa in giudizio dell'Ente nell'instauranda causa di opposizione al precetto in linea con il Regolamento aziendale per l'affidamento ad avvocati esterni di incarichi per assistenza e patrocinio legale; il costo per l'attività di difesa (preventivo acquisito in data 10.03.2022) è stato calcolato dal professionista in euro 5.800,00, corrispondente ai parametri medi di cui al DM n. 55/2014 (*“Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense”*) ridotti del 50% , oltre IVA e CPA e spese esenti (calcolate in Euro 1.243,00 per contributo unificato e marche), e con rinuncia al rimborso delle spese generali nel limite del 15% dei compensi previsto dal citato DM.

Infine, si segnala l'orientamento della giurisprudenza contabile (Corte dei Conti, sez. Controllo Basilicata, par. n. 8/09; sez. Giurisdizionale del Lazio, sentenza n. 509/2021) e dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici (determina n. 4 in data 7.7.2011, delibera n. 1158 del 09.11.2016), ritenuto applicabile anche in vigenza del D.Lgs 50/2016, secondo il quale il conferimento di un incarico defensionale a favore di un legale non soggiace alla disciplina di cui al Codice dei contratti pubblici.”

Il medesimo Direttore ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia;

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

1. di autorizzare l'opposizione al precetto notificato all'Azienda nell'interesse sigg.ri P.E., D.L., D.D. e D.A in data 04.03.2022, contestualmente alla notifica della sentenza definitiva n. 1915/2021 del Tribunale di Vicenza, resa nel procedimento RG n. 4522/2015;
2. di nominare quale difensore dell'ULSS 8 nell'instauranda procedura di opposizione all'esecuzione l'avv. Pierluigi Vinci del foro di Vicenza, con studio in Vicenza, Borgo Scroffa n. 37;
3. di dare atto che, salvo conguaglio all'esito del giudizio, la spesa relativa alla gestione della causa è stata calcolata dal citato professionista in complessivi euro 5.800,00, oltre IVA e CPA e spese esenti (calcolate in Euro 1.243,00 per contributo unificato e marche), costo che troverà riferimento nel bilancio sanitario anno 2022, conto 55.07.219 (*“Consulenze legali”*);
4. di pubblicare il presente provvedimento all'Albo on-line dell'Azienda.

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(dr. Fabrizio Garbin)

Il Direttore Sanitario
(dr. Salvatore Barra)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(dr. Achille Di Falco)

IL DIRETTORE GENERALE
(Maria Giuseppina Bonavina)

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

IL DIRETTORE
UOC AFFARI GENERALI
